

TAR Lombardia, Sezione III Milano - Sentenza 19/07/2005 n. 3400
legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.2

A differenza del provvedimento di esclusione, il provvedimento di incameramento della cauzione non mira a tutelare direttamente la regolarità della gara, ma a sanzionare il comportamento scorretto del soggetto cui è destinato. Come è noto, le sanzioni amministrative consistono in provvedimenti irrogati nei confronti di soggetti che commettono un illecito amministrativo. L'illecito amministrativo si concretizza attraverso la violazione di un precetto posto a tutela dell'ordinamento amministrativo (in particolare, degli interessi pubblici la cui tutela è affidata alla pubblica amministrazione). La sanzione è la conseguenza sfavorevole dell'illecito, che viene applicata coattivamente dalla pubblica amministrazione e costituisce la misura retributiva e afflittiva irrogata nei confronti del trasgressore. In assenza di norme specifiche, i principi generali in materia vanno desunti dalla Costituzione e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che detta criteri di tipo garantistico, sul modello descritto dalla legislazione penale. Ora, la Costituzione stabilisce il principio di riserva di legge in materia di sanzioni, prevedendo all'art. 25, comma 2 Cost., che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". L'art. 1 della citata legge n. 689/81, nel ribadire il principio di legalità - con i corollari della tassatività, tipicità e nominatività delle sanzioni amministrative -, stabilisce che a nessuno può essere irrogata una sanzione amministrativa se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. In sostanza, è indispensabile una previsione legislativa al fine di prevedere una sanzione e attribuire il potere di irrogarla. Ne consegue che il provvedimento di incameramento della cauzione motivato dalla violazione del c.d. "Patto di integrità", non risultando basato su una disposizione normativa, deve ritenersi illegittimo. Il Patto di integrità, infatti, pur ammettendo la sua natura negoziale, non riveste comunque natura legislativa.